



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599



ORDINANZA

N.218 del 07/06/2022

Oggetto: Modifica ed Integrazione all'Ordinanza Balneare n. 145 del 09.05. 2022

LA DIRIGENTE

VISTA la vigente Ordinanza Balneare n.145 del 09.05.2022;

RILEVATO che, per mero errore materiale, nella vigente Ordinanza Balneare non è stata integralmente recepita la precedente Ordinanza Balneare n. 350 del 14.07.2021 ad oggetto: *“Modifica ed Integrazione all'Ordinanza Balneare 2021”* già adottata per l'individuazione delle misure comportamentali ritenute più adeguate per l'accesso sull'arenile degli animali da compagnia, perseguendo le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge da parte dei conduttori di animali, in ossequio alla sentenza del Tar Lazio Latina n. 442/2021 e al Decreto del Presidente del TAR Lazio Latina sez. I n. 201/2021;

ORDINA

L'ORDINANZA BALNEARE 2022 N. 145 DEL 09.05.2022 E' MODIFICATA COME DI SEGUITO:

1) All'art. 5 ad oggetto *“PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE (SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI, SPIAGGE LIBERE IN CONVENZIONE, SPIAGGE LIBERE)”*:

sono eliminati i punti f), g) e h), quest'ultimo limitatamente alla parte inerente l'accesso agli arenili degli animali da compagnia.

2) All'art. 6 ad oggetto *“DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI, DELLE AREE LIBERE CON SERVIZI, SPIAGGE LIBERE IN CONVENZIONE E SPIAGGE LIBERE- CRITERI GENERALI”*:

è aggiunto il punto 14.:

14. A garanzia del benessere animale, è consentito agli utenti con al seguito il proprio animale domestico da compagnia l'accesso agli arenili di Gaeta, dalle ore 6,00 alle ore 9,00 di ogni giorno, durante tutta la stagione balneare.

L'accesso in tale fascia oraria degli animali domestici da compagnia agli arenili potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- b) devono essere in regola con le vaccinazioni;
- c) gli animali di sesso femminile non devono essere in periodo estrale (calore);
- d) Potranno accedere alla spiaggia solo i cani che siano dotati di microchip e regolarmente iscritti all'anagrafe canina. Essi devono essere mantenuti al guinzaglio, che non deve essere di lunghezza superiore a mt. 1,50.
- e) Il proprietario o possessore del cane ha l'obbligo di portare con sé una museruola da utilizzare in caso di necessità o comunque se richiesto dalle Autorità competenti.
- f) Il proprietario o possessore dell'animale domestico da compagnia deve assicurare che esso abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia.
- g) Il proprietario o possessore dell'animale domestico da compagnia deve rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte dall'animale compreso lo strato di sabbia coinvolto e riporli negli appositi contenitori per rifiuti, pertanto il proprietario o possessore dell'animale deve essere munito di attrezzatura idonea a raccogliere le deiezioni. Deve inoltre dilavare le deiezioni liquide con acqua (anche di mare).
- h) Il proprietario o possessore dell'animale domestico da compagnia deve esercitare una continua ed attenta vigilanza su di esso ed è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni, anche in riferimento a responsabilità di tipo civile e penale.

Previo rispetto delle procedure previste dall'Azienda USL, autorità competente sotto il profilo igienico – sanitario, è consentito l'allestimento da parte dei titolari di arenili in concessione di aree idonee attrezzate e riservate all'utenza balneare con al seguito il proprio animale domestico; per l'operatività di tali strutture il competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL dovrà aver rilasciato il N.O. sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica (fornitura d'acqua, presenza di appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra).

Il concessionario ha l'obbligo di affiggere le disposizioni in merito dell'Azienda USL e, attraverso apposita informativa, ha anche l'obbligo di mettere al corrente i bagnanti con al seguito un animale domestico da compagnia sulle modalità di accesso e di utilizzo della spiaggia.

Nelle more dell'approvazione del PUA, per la corrente stagione balneare, l'allestimento di aree idonee, di libera fruizione, attrezzate per l'accoglienza all'utenza balneare con al seguito il proprio animale domestico può essere proposta anche dai soggetti convenzionati ex art. 7 Regolamento regionale n. 12 Agosto 2016 n. 19 sulle spiagge libere e libere con servizi, previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie e di concerto con l'Amministrazione Comunale.

La Responsabile P.O.

